



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Pianificazione Territoriale

Cava Filucchia 1, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Società DA.VI s.r.l. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Piano di coltivazione.

Richiesta di attivazione della procedura di PAUR per il progetto di coltivazione della cava Filucchia 1, acquisita al protocollo in data 19.08.24 protocolli 3556/57/58/59/60/61, perfezionata in data 22.08.24 prot. 3620 ed integrata in data 10.10.24 protocolli 4345 e 4346.

VERBALE

In data odierna 13 febbraio 2024 alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premessato che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio Piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazioni di cui al decreto RT 12181 del 4/06/24</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Unione dei Comuni della Versilia <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. geol. Laura Maria Bianchi</i>
ARPAT Dipartimento di Lucca <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>



la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, professionista incaricato dalla Ditta e il legale rappresentante sig. Marco Viviani.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini di Regione Toscana, il dott. Paolo Cortopassi della Unione dei Comuni, il dott. Bruno Giacomo di AUSL Toscana Nord Ovest e la dott.ssa Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i contributi/pareri delle seguenti amministrazioni:

1. Regione Toscana;
2. ARPAT Dipartimento di Lucca;

Comunica inoltre che è pervenuta la comunicazione del Comune di Stazzema che avvisa l'impossibilità di partecipare alla Conferenza ed esprime il parere favorevole.

Il Sig. Marco Viviani chiede se le integrazioni richieste da gli Enti possono essere trasformate in prescrizioni. La conferenza concorda e motiva che non può essere fatto. Il sig. Viviani chiede che i tempi dell'iter siano il più possibile ridotti per motivi legati alla gestione dell'attività della cava.

Il dott. Lorenzoni in qualità di progettista illustra il progetto, chiede chiarimenti a gli enti e risponde alle domande.

o o o

Il Rappresentante dell'Unione dei Comuni della Versilia, ing. Francesco Vettori, conferma che, come previsto dal verbale della conferenza dei servizi del 12 dicembre 2024, il richiedente ha integrato la documentazione con il progetto di ripristino della percorribilità del tracciato di visita dei vecchi mulini e comunica che tale progetto è stato ritenuto adeguato per il completamento del parere favorevole della commissione.

Il Rappresentante della Regione Toscana, dott. ing. Alessandro Fignani da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dal settore regionale "Genio Civile Toscana Nord".

Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT. n. 99628 del 11.02.2025 (conferma di quanto già comunicato con PEC prot. RT. n. 84153 del 05.02.2025), rappresentando l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui non sia possibile rimandare la conclusione della conferenza ad una nuova seduta, il "parere unico regionale" di cui all'art. 26 ter comma 7 della L.R. 40/09 dovrà essere ritenuto espresso in senso negativo.

La rappresentante dell'Az. USL Toscana Nord Ovest, dott. geol. Laura Maria Bianchi conferma il parere favorevole con prescrizioni già formulato nella Conferenza dei Servizi del 12.12.24 e precisa che le integrazioni prodotte dalla ditta non modificano quanto già espresso.

La rappresentante di ARPAT, dott. ing. Diletta Mogorovich illustra sinteticamente e conferma i contenuti del contributo istruttorio, trasmesso con nota ARPAT prot.11453 del 11/02/2025.

La rappresentante ARPAT chiede alla ditta alcuni chiarimenti in merito alla situazione autorizzativa dell'area di Cava Ficaio e alla procedura di pulizia giornaliera, prende inoltre atto dei chiarimenti forniti dal tecnico e chiede che le dichiarazioni e le informazioni aggiornate siano formalmente riportate nel progetto in corso di istruttoria, come revisionato a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti che scaturirà dalla CdS odierna.

ARPAT chiede nel verbale sia formalizzato che partecipa alla Conferenza al solo fine del supporto all'AC per l'illustrazione degli atti di competenza e senza prendere parte alla decisione

La rappresentante del Parco conferma il parere della commissione tecnica del Nulla Osta, allegato.

La Conferenza di servizi visto quanto sopra fa proprie tutte le richieste avanzate dagli Enti e sospende la riunione in attesa di ricevere le integrazioni indicate nel presente verbale e nei suoi allegati.

Alle ore 11.30 il Responsabile dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 13 febbraio 2024

Conferenza dei servizi

Unione Comuni della Versilia

dott. ing. Francesco Vettori



Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani



AUSL Toscana Nord Ovest

dott. geol. Laura Maria Bianchi



ARPAT Dipartimento di Lucca

dott. ing. Diletta Mogorovich



Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. for. Isabella Ronchieri



Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Settore Supporto Tecnico

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/31.14** del **31/01/2025** a mezzo: PEC

*Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it*

*e p.c. Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere*

*Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali*

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Filucchia n. 1 - Variante al progetto di coltivazione (2024) - Procedimento PAUR -
proponente: DA.VI. S.r.l. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 06/02/2025 - Vs.
comunicazione prot. 210 del 14/01/2025 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e
LR 10/10.*

1. Premessa

Con nota prot. 80442 del 10/10/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale di VIA ex art. 27-bis della DLgs 152/06 e successivamente, con nota prot. 89082 del 07/11/2024 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 12/12/2024. Con nota prot. 100113 del 11/12/2024 questo Dipartimento ha richiesto alcuni chiarimenti relativamente alla gestione delle AMD, dei rifiuti di estrazione, alla realizzazione di una strada di accesso alla parte alta della variante e all'uso della risorsa acqua. La documentazione progettuale integrativa esaminata è stata scaricata dal sito internet del Parco dalla sezione "Integr. gennaio 25".

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Il progetto prevede l'ampliamento della cava Filucchia 1 in adiacenza alla strada attuale di accesso. È prevista l'escavazione a cielo aperto su un'area di circa 700 m² per un volume di circa 8000 m³ in tre anni suddivisa in due fasi. La prima avrà una durata di 2 anni e la seconda di un anno.

Si rileva che, la documentazione trasmessa contiene nei diversi elaborati informazioni non del tutto coerenti con il titolo (es. monitoraggio acque nel PGRE) non sempre congruenti. Si raccomanda di inserire nei vari elaborati solo le informazioni inerenti il titolo dello stesso assicurandosi che non siano presenti incongruenze nelle varie parti della documentazione.

Presenza di altri siti estrattivi

Facendo seguito a quanto già comunicato nella precedente nota relativamente alla mancata distinzione delle attività in corso della cava Noce del Cardoso e della cava Filucchia 1, si ritiene che debba essere espressamente indicato in autorizzazione che le due attività devono essere tenute separate.

Aree di pertinenza

Nella precedente nota era stato evidenziato che la gestione dei materiali ornamentali estratti viene effettuata in un'area della ex cava Ficaio situata fuori dal perimetro estrattivo della cava Filucchia 1 ed erano stati richiesti alcuni chiarimenti relativi all'effettiva volontà di utilizzare tale area come pertinenza. La documentazione esaminata non contiene riferimenti a tale area.

Come già comunicato nella precedente nota, si rileva che nell'area della ex cava Ficaio si svolgono attività connesse all'estrazione di pietra ornamentale. In base a quanto rilevato l'area è adibita a pertinenza di diverse cave (Filucchia 1, Filucchia 2 e Piastranera) ma sussistono dei dubbi sull'effettiva situazione. Si ribadisce che questo aspetto debba essere chiarito stabilendo in modo esplicito i rapporti fra le diverse aree e in modo particolare:

- che tipo di autorizzazione debba essere rilasciata per l'area ubicata nella ex cava Ficaio ed eventuali prescrizioni specifiche;
- in base alla definizione di "pertinenza"¹ prevista dalla LR 35/15, come si debba procedere in caso di modifica dei siti di cui il sito Ficaio è pertinenza, sia in aggiunta che in dismissione.

Si ritiene opportuno che il proponente dichiari se effettivamente intende utilizzare come "pertinenza" l'area dell'ex Cava Ficaio: tale informazioni infatti deve essere riportata nell'autorizzazione (L.R. 35, art. 16, c.2, lett.a). Si ritiene pertanto che debba essere specificato in questo procedimento o in altro direttamente collegato, quali lavorazioni sono autorizzate nell'area Ficaio, le modalità di annotazione delle operazioni relative alla produzione e al successivo smaltimento dei fanghi di lavorazione in base alla provenienza dei blocchi che vengono riquadrati, le modalità di gestione delle AMD e l'eventuale necessità di attivare un procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e/o industriali.

Realizzazione strade di accesso

Nella precedente nota era stato richiesto che la ditta fornisse un elaborato con l'indicazione del tracciato della strada che consentirà l'accesso alla porzione a monte della cosiddetta "Area 3". Si evidenzia che nelle due tavole (stato intermedio e stato finale) la strada non compare. Nella tavola 9 (stato finale) la strada non compare. Si ritiene che la strada debba essere rappresentata nelle varie fasi del progetto valutandone gli aspetti ambientali (gestione acque meteoriche e rifiuti di estrazione). Si ricorda che le AMD delle strade di collegamento interne al sito sono da considerarsi AMPP in quanto dilavanti aree definite di impianto ai sensi del DPGRT 46/R.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Nella relazione tecnica si riporta che non variano i macchinari e i metodi di coltivazione e si rimanda la valutazione delle emissioni acustiche alla documentazione già presentata nella precedente istruttoria.

Si rileva che si tratta a tutti gli effetti di un ampliamento con un, seppur modesto, avvicinamento a eventuali recettori. Inoltre l'elaborato C riporta che potrebbe essere usato esplosivo. Nelle note integrative il consulente riporta che non è previsto l'uso di esplosivi se non per casi eccezionali. Si ravvisa che l'autorizzazione attuale non consente l'uso di esplosivi e che qualora fosse necessario utilizzarli, deve essere richiesta apposita autorizzazione corredata di Viac aggiornata alla nuova tecnologia di escavazione.

Si ricorda che la relazione pervenuta a questo Dipartimento con nota prot. 100088 del 24/12/2021 ed esaminata nel corso della precedente istruttoria non faceva riferimento all'uso di esplosivi.

1 m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi;

vi, valutando l'eventuale necessità di richiedere una deroga.

Emissioni non convogliate

Facendo seguito a quanto già comunicato nella precedente nota, si rileva che la documentazione esaminata comprende una procedura per la pulizia delle aree di cava. La ditta quindi sarà tenuta a rispettare quanto riportato nella documentazione. Si rileva che questo aspetto è di rilievo in quanto nel corso dell'ultimo sopralluogo effettuato da Arpat, ancora in corso di approfondimento, è stata riscontrata la presenza in termini non trascurabili di polveri e detriti

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche


La documentazione integrativa presente nel sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane nella sezione "integr. gennaio 25" comprende una nuova revisione del PGAMD e un elaborato nel quale si comunicano delle risposte alle osservazioni. Si ricorda che le osservazioni formulate da questa Agenzia erano da ritenersi a titolo esemplificativo e non a titolo esaustivo.

Nella precedente nota erano stati richiesti alcuni chiarimenti relativamente alla dichiarazione relativa alla diversa gestione delle AMD ricadenti nel sito al di fuori dell'orario di lavoro. La considerazione della ditta non chiarisce quanto richiesto in quanto ribadisce che le AMD che ricadono nel sito fuori dall'orario di lavoro vengono raccolte solo in un secondo momento.

Si evidenzia che le norme vigenti non fanno distinzione fra acque "feriali" o "festive" e che le AMD che precipitano fuori dagli orari di lavoro restano comunque AMD e devono comunque essere raccolte e gestite con la loro distinzione in AMPP e successive. La raccolta di tali acque non deve avvenire con delle pompe di rilancio ma deve essere per quanto possibile legata a scorrimenti "naturali". Si evidenzia peraltro che lo schema a blocchi di pag. 8 non riporta la presenza di una pompa di rilancio ma viene rappresentato solo l'afflusso alla vasca di AMPP. Ai fini di minimizzare l'impatto derivante dall'AMD nei momenti in cui l'impianto non è presidiato, si richiede di prevedere l'uso di dispositivi per la separazione delle AMD di prima e seconda pioggia che non necessitano di una attivazione comandata.

Il consulente riporta che non ritiene necessario trattare anche frazioni ulteriori delle AMPP rispetto a quelle definite dal regolamento (art. 43 del DPGRT 46/R/08) in quanto all'inizio di un evento meteorico loro smettono di lavorare. Si ritiene che le due considerazioni non siano collegate e non è chiaro che cosa il proponente intenda, pertanto si richiede che siano caratterizzate le AMSP per i parametri previsti dalla tabella 5 allegato 3.

Nella precedente nota era stato evidenziato che una parte dell'area impianti come definita dal DPGRT 46/R (strade interne) si trova direttamente in un alveo indicando che l'aggiornamento del PGAMD dovesse tenere conto delle indicazioni riportate nel PRC, documento PR15, Scheda 9, punto 1.3 relative alla gestione delle AMD. Tali indicazioni non sono state fornite.



Approvvigionamento idrico

Con riferimento agli aspetti legati alla Valutazione di Impatto Ambientale e al consumo delle risorse, nella precedente nota erano stati richiesti i motivi della necessità di un prelievo di acque dal Fosso della Grotta e non vengano invece utilizzate le AMSP. Le argomentazioni fornite risultano abbastanza vaghe e non conclusive. A tal proposito si cita il confronto indicato fra quantitativo prelevato e DMV che non risulta rilevante.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Nella precedente nota era stato richiesto che la ditta fornisse chiarimenti relativamente a quanto previsto dall'art. 34 del PRC. Il consulente riporta che le due aree di deposito dei rifiuti di estrazione non sono adiacenti. Si rileva che il PRC non darebbe facoltà di fare o non fare un piano di gestione dei rifiuti di estrazione coordinato ma prescrive che ciò venga effettuato. Si rileva peraltro che nel corso di un sopralluogo effettuato da personale di Arpat e di Guardiaparco, è stato rilevato che le due cave di fatto non hanno un confine definito e che una parte dei materiali della cava Noce del Cardoso erano all'interno della cava Filucchia. Si ritiene quindi che detti chiarimenti debbano essere forniti.

L'elaborato relativo alla verifica di quanto richiesto dal comma 8 dell'art. 13 riporta che il volume dei materiali che saranno riutilizzati per il ripristino è inferiore alla soglia del 5% individuata dal comma 8 dell'art. 13 del PRC.

Si rileva che la soglia del 5% è riferita ai materiali utili al recupero funzionale in sicurezza del sito secondo le previsioni utilizzo dell'area inserite nella programmazione urbanistica comunale. Poiché il totale degli scarti che verranno riutilizzati è inferiore alla soglia si evince che la sola parte destinata al pieno recupero funzionale rispetti la soglia.

Infine si evidenzia che nel PGRE ci sono alcune considerazioni errate che non erano presenti nella rev. 0, in particolare si rileva che:

- a pag. 6 si indica che i materiali detritici che saranno riutilizzati per il ripristino sono rifiuti ai sensi dell'art. 183 del TUA. Il concetto viene ribadito nella stessa pagina al capitolo 8. Tali materiali non sono rifiuti se inseriti nel PGRE ma, com'è noto, rientrerebbero nella definizione di "rifiuti di estrazione". Si rileva che un eventuale impiego di rifiuti ai sensi della parte IV del TUA per il ripristino ambientale dovrebbe essere sottoposto a una specifica autorizzazione e in tal caso la ditta

dovrebbe essere iscritta nell'albo dei gestori di rifiuti;

- sempre a pag. 6 il progettista riporta che i rifiuti di estrazione verranno riutilizzati per il rimodellamento morfologico pochi giorni dopo la loro produzione ma nella pagina successiva fa presente che tale riutilizzo potrà avvenire solo dopo un test di cessione.

Si ritiene che il PGRE debba essere ripresentato eliminando le incongruenze evidenziate.

2.5. Monitoraggio

La ditta propone un monitoraggio annuale sulle acque del T. Picignana su parametri che in diversi punti dell'elaborato non sono del tutto congruenti. Inoltre viene proposto di effettuare una valutazione dello stato idrochimico delle acque del Fosso Picignana a monte ed a valle della zona di estrazione.

Si ritiene opportuno che le analisi siano effettuate una cadenza mensile per i primi 2 anni, aggiungendo ai parametri proposti dalla ditta anche i metalli che diventano pertanto:

torbidità/solidi sospesi

pH

Idrocarburi

Ossigeno disciolto

Metalli

Conducibilità

BOD5

COD

Azoto ammoniacale

Azoto nitrico

Fosforo totale

Valutando che il torrente possa non avere acque per gran parte dell'anno, si ritiene che il campionamento debba essere almeno semestrale (ma deve essere dimostrato che non c'è scorrimento mediante documentazione fotografica o altro). Si richiede di integrare il monitoraggio acque con il monitoraggio dei sedimenti almeno semestrale con i parametri idrocarburi, metalli. (solo se manca acqua? O sempre?)

3. Conclusioni

Esaminata la documentazione integrativa in premessa e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere in merito al procedimento di VIA e al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della L.R. 35/2015 in quanto le informazioni fornite presentano ancora incongruenze e carenze. Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto di coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- Osservazioni sul progetto
 - Al fine di potersi esprimere è necessario fornire le seguenti integrazioni e chiarimenti:
 - 1. tavola progettuale con il percorso della strada nella fase intermedia;
 - 2. in caso vengano utilizzati esplosivi deve presentata preventivamente una nuova valutazione di impatto acustico;
 - 3. il PGAMD deve essere riesaminato e contenere tutte le informazioni previste dal Regolamento 46/R nonché di quanto esposto al punto 2.3; la tavola dovrà comprendere una situazione al termine della prima fase (fase intermedia);
 - 4. il PGRE deve essere riesaminato alla luce di quanto esposto al punto 2.4.
- Osservazioni sulla VIA
 - Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla rea-

lizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiede che:

5. si richiede di aggiornare il PMA in base a quanto indicato nel punto 2.5.

- Osservazioni ai fini del rilascio dell'A.U.

Relativamente a questo punto questo Dipartimento si riserva di formulare ulteriori indicazioni alla luce delle informazioni ricevute in integrazione;

Cordiali saluti

La Responsabile del Settore Supporto tecnico
Ing. *Diletta Mogorovich*²

2 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale

Settore Miniere

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 06.02.2025 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Si trasmettono i pareri ed i contributi ricevuti nella conferenza interna regionale, ai fini della conferenza in oggetto, ponendo in evidenza quanto segue:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;
- il Settore Genio Civile Toscana Nord con PEC prot. n. 57895 del 29.01.2025 rappresenta che ad oggi non è possibile esprimere un parere favorevole al rilascio di autorizzazioni di propria competenza per quanto specificatamente indicato nel parere stesso.

In considerazione di quanto sopra pongo in evidenza fin d'ora che non mi sarà possibile esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato, e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 31846 del 21/01/2025
- allegato parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 637801 del 06/12/2024
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 57895 del 29/01/2025
- parere Settore Sismica prot. 23542 del 16/01/2025

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani

www.regione.toscana.it
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

RUR cave
Sede di Massa
viale Democrazia, 17 – 54100 Massa (MS)
mail: settore.miniere@regione.toscana.it

Miniere e autorizzazioni geotermiche
Sede di Grosseto
via Cavour, 16 - 58100 Grosseto (GR)
tel. 0564/ 20155
mail: settore.miniere@regione.toscana.it



Al Parco Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU) Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 30.01.2025 Eventuale conferenza interna sincrona in data 03.02.2025 alle ore 11:00 stanzavirtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>
Contributo Settore Sismica

In riferimento a quanto in oggetto si fa presente quanto di seguito esposto.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; contenente il progetto esecutivo degli interventi previsti, completo anche delle indagini geologiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 42 del Dlgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) in merito agli adempimenti dell'art. 93 e 94bis del DPR 380/2001.

Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n. 55/2019), di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 1/R del 2022, si ricorda che questi andranno depositati esclusivamente presso il comune così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n. 69/2019.

Si fa presente che il Comune di *Stazzema*, nel cui territorio ricade l'intervento, è classificato "sismico" e quindi la progettazione delle eventuali opere strutturali dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica.

Norme di riferimento minime ed essenziali:

- DPR 380/2001 articoli 65, 93 e 94 bis
- Norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018 e relativa circolare esplicativa)
- LR 65/2014 articoli 167 e 169
- Regolamento regionale 1/R/2022
- Regolamento regionale 5/R/2020

Cordiali saluti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile di E.Q. Ing. Santo A. Polimeno (tel. 0554387328 - cell. 3341089416 - e-mail: santoantonio.polimeno@regione.toscana.it) o al P.A. Alessandro Pennino (tel. 0554382704 - e-mail: alessandro.pennino@regione.toscana.it),

Il Dirigente Responsabile



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE SISMICA
Sede di LUCCA

(Ing. Luca Gori)

(sp/ap)

AOOGR / AD Prot. 0023542 Data 16/01/2025
Pagine 0000/0000
REGIORE ABI APBARE
PAG. 0000/0000
Data 16/01/2025
LUGA GORI in data 16/01/2025 ore 16:24.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Filucchia 1 Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna sincrona del 09/12/2024.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 76951

Al Settore Mineriere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna sincrona indetta dal RUR per il 09/12/2024, protocollo n. AOOGR/586968 del 11/11/2024, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta DA.VI. SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs



152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;

Visto l'Elaborato Q Emissioni in atmosfera, datato luglio 2024 nella cui premessa si sottolinea che *“Per la valutazione delle emissioni di polveri ci si è riferiti alle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione trasporto carico o stoccaggio di materiali polverulenti” emesso da Regione Toscana...”*

Dato atto che nel suddetto Elaborato vengono elencate le principali misure di mitigazione adottate dalla Società per il contenimento delle polveri...

“...- Utilizzo di pietrisco per il rifacimento del manto stradale;

- Bagnatura dei piazzali e cumuli di materiale inerte con spruzzatori mobili;

- Utilizzo di soli camion telonati per il trasporto dei detriti;

- Protezione dei cumuli di terre con blocchi per evitare l'azione erosiva del vento;

- Imposizione del limite di velocità di 10km/h nel cantiere e 20km/h sulla strada di accesso;

- Bagnatura e contestuale posa delle terre in fase di ripristino ambientale, con successiva compattazione del materiale detritico”;

Visto infine il punto **8. Conclusioni** nel quale si afferma che *“ La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Filucchia 1 settore 3 è compatibile con i valori soglia indicati da PRQA regionale per le PM10, al recettore principale costituito dall'abitato di Stazzema. I valori delle Pm10 annuali risultano pari a 22,5g/h, non considerando le misure di mitigazione che l'azienda adotterà per la manipolazione e gestione degli inerti. Sono proposte delle misure di mitigazione che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni...”*

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Ritenuto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Vista la nostra nota del 20/11/2024 protocollo n. AOOGR/605356, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia trasmesso il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale e che comunque non siano state rilevate particolari criticità per quanto attiene le emissioni diffuse;

Considerato inoltre che, come sopra esposto, l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;



Premesso quanto sopra si ritiene non ci siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole** al rilascio di una nuova **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR **limitatamente alle emissioni diffuse**, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.

Il presente contributo costituisce quindi nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con durata temporale di 15 anni, che andrà in sostituzione di quella ancora vigente che pertanto sarà da intendere decaduta alla data di efficacia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi della LR 35/2015.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente, che non evidenziano condizioni diverse da quanto descritto negli elaborati tecnici predisposti dall'impresa sulla assenza di scarichi soggetti ad autorizzazione.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni previste da Arpat.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Allegato:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 – PRESCRIZIONI



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006, art. 27/bis. Cava Filucchia 1 Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna asincrona del 30/01/2025.

Invio contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 76951

Al Settore Miniere

p.c.

ARPAT Dipartimento di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna asincrona indetta dal RUR per il giorno 30/01/2025, protocollo n. AOOGRT/22071 del 16/01/2025;

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Preso atto che detta documentazione non risulta essere tale da interferire con la posizione già assunta da questo Settore in merito al progetto;

con la presente si provvede a trasmettere in allegato il contributo tecnico favorevole con prescrizioni già inviato in occasione della precedente videoconferenza interna sincrona svoltasi in data 09/12/2024 di cui al protocollo n. 637801 del 06/12/2024.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 16/01/2025 numero 22071

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Filucchia 1 Ditta : Da.Vi. Srl Comune di Stazzema (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 30.01.2025
Rif 384

Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione integrativa reperibile sul portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane ed inoltrata tramite pec con note 13620, 13619 e 13622 del 13/01/2025 dal professionista. Lo stesso in risposta alla nostra nota 633547 del 05/12/2024 dichiara che:

Non è richiesta alcuna autorizzazione al Settore Genio Civile, in quanto l'autorizzazione al guado del Fosso Picignana è già stato acquisito dalla società in precedenti procedimenti autorizzativi. Si trasmette copia dell "avviso" in cui vengono riportate le richieste di pareri e autorizzazioni richieste dall'azienda". Non è pertanto richiesta l'attivazione di alcun procedimento, bensì richiesto solo un parere. Per tale motivo come richiesto al punto 5 si allegano le revisioni delle planimetrie 9 e 10 con riportato le aree demaniali . Il Settore 3 non interferisce con nessuna area demaniale ed utilizzando il piazzale della cava Filucchia già autorizzata in passato numerose volte, è raggiungibile tramite un guado a raso autorizzato con determinazione dirigenziale n° 2447 del 13.05.2011 con validità 19 anni, che si allega. La richiesta di sovrapporre le aree demaniali alle tavole di progetto 8,9 e 10 è superflua in quanto dette aree sono riportate chiaramente nella "Tav.2 Stato attuale con catastale e demaniale" , in colore ciano e da cui si vede chiaramente che il settore 3 e tutta l'area di Filucchia 1, riportata in colore magenta, oggetto della richiesta di autorizzazione, non interferisce con le suddette aree. Ciò nonostante si allegano come richiesto le tavole 9 e 10 con sovrapposte le aree demaniali. Non si modifica la tavola 8 in quanto la Tav.2 rappresenta lo Stato attuale identico a quello della tav.8.Per quanto riguarda l'area demaniale ad est del settore 3 si fa presente che questa è preceduta dal mappale 528 che non appartiene alla società. Il guado si trova su una strada di comparto in cui transitano altre aziende e che non appartiene alla società. Non vi è alcuna attività nelle aree demaniali e nelle tavole di progetto è sempre indicata l'area di progetto, colore magenta che risulta esterna a tali aree

AAOOGRT / AD Prot. 0057895 Data: 29/01/2025 Ora: 15:50:00
REGIORE TOSCANA - DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO, DEL PAESAGGIO E DEL BENE CULTURALE
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativamente al Piano di coltivazione della cava Filucchia 1 e Settore 3, Bacino estrattivo Ficaio, nel Comune di Stazzema. Proponente: società DA.VI s.r.l. - Sollecito consegna documentazione mancante.

Con riferimento alla nota di codesto Parco Apuane prot. n. 210 del 15 gennaio 2025 (ns. prot. n. 439 del 15 gennaio 2025), di convocazione di una conferenza dei servizi per valutare il progetto di coltivazione della cava in oggetto.

Vista la ns. nota prot. n. 11982 del 8 novembre 2024 di richiesta di integrazioni sul piano di coltivazione della cava Filucchia 1 e Settore 3 e tenuto presente che la documentazione richiesta comprendeva:

- la consegna di una tavola grafica che indichi in modo chiaro il perimetro delle aree di escavazione;
- la consegna dei perimetri delle aree di escavazione e delle aree di ripristino in formato shape file (.shp);

Con la suddetta nota veniva altresì segnalato che diverse pagine (da 84 a 117) dello studio di impatto ambientale, attinenti anche alle "analisi degli impatti" non risultano visionabili;

Considerato che nella relazione tecnica integrativa del gennaio 2025, in risposta a quanto richiesto è riferito che viene trasmesso con la nuova documentazione:

- la "tavola n.16 - Area di scavo" in cui viene riportato il perimetro di sola escavazione;
- i perimetri in formato *shape* delle aree di scavo e quelli delle aree di ripristino;
- lo *studio di impatto ambientale* con tutte le pagine visibili.

Ciò detto, si riscontra che sul sito del parco Apuane alla pagina dedicata alla "Cava Filucchia 1" (integrazioni gennaio 2025) non risulta ancora presente la "tavola n.16 - Area di scavo" suddetta né lo *studio di impatto ambientale* e si evidenzia che gli *shape file* indicanti i perimetri delle aree di scavo e quelli delle aree di ripristino scaricabili dal suddetto sito non risultano leggibili.

Per quanto sopra, ai fini del completamento delle valutazioni di competenza di questo ente, si rinnova la richiesta della consegna del materiale suddetto.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento alla Dott.ssa Ilaria Gabbrielli (i.gabbrielli@appenninosettentrionale.it) o al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb-ig
(pratica n. 31)



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
UOC Pianificazione territoriale

Cava Filucchia 1
Ditta Da.Vi. srl
Comune di Stazzema

Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i>	 ANNA SPAZZAFUMO 04.03.2025 08:55:40 UTC
specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali	<i>dott.ssa arch. Simona Ozioso</i>	 Ozioso Simona 04.03.2025 10:16:26 GMT+01:00
specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>	 RONCHIERI ISABELLA 04.03.2025 09:28:32 GMT+00:00

Riunione del 04.02.2025

VERBALE

Vista la documentazione integrativa si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- 1) nei documenti progettuali viene indicato eventuale uso di esplosivo per opere di messa in sicurezza non prevedibili al momento, nel caso in cui venga usato materiale esplosivo, è necessario che la ditta invii un aggiornamento dello studio di incidenza, in quanto la cava ricade interamente in un sito Natura 2000
- 2) le opere previste dal progetto di ripristino del sentiero dei Mulini dovranno essere realizzate manualmente